

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione: Quelli del Libro Bianco

Sede Legale: Viale Colombo 103 c/o D.O.G.E. – 71121 Foggia

Codice Fiscale: 94120270718

Il giorno 26 del mese di Marzo dell'anno 2026, alle ore , presso la sede di Via Libera, 15 a Foggia, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e approvazione del nuovo testo statutario;
2. Cambio della denominazione sociale in "Quelli del libro Bianco APS";
3. Mandato al Presidente per gli adempimenti necessari all'iscrizione al RUNTS.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza il sig. Riccardo Ricciardi, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Gianluca Di Bari. Il Presidente accerta e dichiara:

- Che l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per il giorno 24/03/2026 alle ore 18,30 e in **seconda convocazione** per il giorno odierno, 26 Marzo 2026, stesso luogo e ora, come da avviso inviato in data 24/03/2026;
- Che sono presenti, in proprio o per delega, n. 10 soci su un totale di n. 18
- aventi diritto al voto;
- Che il numero dei presenti è superiore al quorum previsto dallo statuto vigente per le modifiche statutarie.

L'Assemblea viene quindi dichiarata validamente costituita e atta a deliberare.

SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONI

Il Presidente illustra la necessità di adeguare lo statuto alle norme inderogabili del **Codice del Terzo Settore** per permettere l'ingresso nel RUNTS e mantenere le agevolazioni fiscali previste. Viene data lettura integrale del nuovo schema di statuto, soffermandosi in particolare su:

- La nuova denominazione comprensiva dell'acronimo **APS**;
- L'indicazione delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- L'assenza di scopo di lucro e le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Dopo un'ampia discussione, l'Assemblea, con votazione palese (per alzata di mano), all'unanimità (o a maggioranza dei presenti)

APPROVA

il nuovo testo dello Statuto sociale composto da n. 16 articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

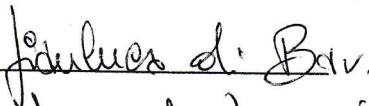
DELIBERA

il cambio di denominazione in "**Quelli del Libro Bianco Associazione di Promozione Sociale**" (o in breve "**Quelli del Libro Bianco APS**");

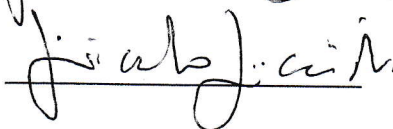
INCARICA

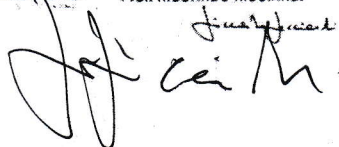
il Presidente di provvedere alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate e alla successiva presentazione della domanda di iscrizione al **RUNTS**.

IL SEGRETARIO (Gianluca di Bari)



IL PRESIDENTE (Riccardo Ricciardi)



Associazione
"QUELLI DEL LIBRO BIANCO"
Il Presidente e Rappresentante Legale
Prof. RICCARDO RICCIARDI


Associazione "Quelli del Libro Bianco APS"

Viale Colombo 13 c/o D.O.G.E. - Cod. Fis.: 94120270718

Statuto

Articolo 1 – Denominazione, natura giuridica e sede

L'Associazione denominata "QUELLI DEL LIBRO BIANCO", già costituita con scrittura privata in data 2 aprile 2025 ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, adotta il presente statuto in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

In conseguenza di tale adeguamento, l'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore e, provvederà ad iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale", adottando la denominazione "QUELLI DEL LIBRO BIANCO APS".

L'Associazione mantiene la propria continuità giuridica senza soluzione di continuità rispetto alla precedente configurazione.

L'Associazione ha sede nel Comune di Foggia, in Viale Colombo n. 103, presso D.O.G.E. – Gasperi. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Finalità e principi

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Essa opera nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità tra gli associati, senza discriminazioni di alcun genere.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione si propone di promuovere:

- a) - la difesa del territorio;
- b) - la maggiore aggregazione dei cittadini;
- c) - la diffusione dei valori costituzionali e del vivere civile;
- d) - la tutela dell'ambiente;
- e) - la partecipazione democratica e attiva dei cittadini anche con riguardo all'attività amministrativa in essere nel territorio;
- f) - il contrasto ad ogni forma di discriminazione;
- g) - la più ampia integrazione ed inclusione sociale, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate;
- h) - la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale.

L'Associazione si ispira ai principi della cittadinanza attiva e ai modelli partecipativi sviluppati anche nell'ambito dei processi di Agenda 21 locale, promuovendo attività di analisi, studio e proposta sulle dinamiche territoriali, senza finalità di parte e con l'obiettivo di favorire il confronto pubblico e l'individuazione delle migliori soluzioni possibili nell'interesse generale.

Articolo 3 – Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Le attività sono svolte prevalentemente da volontari.

Tali attività comprendono, tra l'altro, iniziative di educazione e formazione civica, attività di tutela ambientale, organizzazione e promozione di eventi culturali, nonché attività di ricerca, analisi e divulgazione relative al contesto territoriale e alle politiche pubbliche.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità istituzionali e si impegnano a rispettarne lo statuto.

La qualità di associato è personale, e non è trasmissibile.

Gli associati si distinguono in associati ordinari e associati volontari, fermo restando il principio di uguaglianza dei diritti associativi fondamentali.

Gli associati ordinari partecipano alla vita dell'Associazione contribuendo alla definizione degli indirizzi e delle attività. Essi esercitano il diritto di voto in Assemblea, possono essere eletti alle cariche sociali e hanno diritto di essere informati sull'andamento dell'Associazione e sulle iniziative intraprese.

Gli associati volontari sono coloro che, oltre ad essere associati, svolgono attività in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Associazione e dalla normativa vigente.

L'Associazione istituisce e tiene il registro dei volontari e assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Tutti gli associati, indipendentemente dalla qualifica, hanno il dovere di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di contribuire, secondo le proprie possibilità, al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.



Articolo 5 – Ammissione ed esclusione

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato. Avverso tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea.

La qualità di associato si perde per recesso, decesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali rientrano la violazione delle norme statutarie o comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'interessato, il quale può proporre ricorso all'Assemblea.

Articolo 6 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente e, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 7 – Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. Ciascun associato ha diritto a un voto ed è ammessa la possibilità di farsi rappresentare mediante delega conferita ad altro associato. Ad ogni associato non potranno essere conferite più di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogniqualvolta lo stesso Consiglio lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi a tutti gli associati, anche tramite strumenti telematici quali posta elettronica o altri mezzi idonei a garantirne la ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere prevista una seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima.

L'Assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione attiva e l'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

All'Assemblea spettano in via esclusiva le seguenti competenze:

- essa determina gli indirizzi generali dell'Associazione e ne orienta l'attività;
- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- nomina i componenti degli organi sociali;
- decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto, anche trasmesso con strumenti telematici idonei a garantirne la ricezione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione attiva e la possibilità di intervenire nella discussione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni hanno luogo di norma in forma palese, salvo che riguardino persone, nel qual caso si procede a scrutinio segreto.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascriversi nel relativo libro.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, alla predisposizione del bilancio di esercizio e degli eventuali documenti previsti dalla normativa vigente, alla gestione delle risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione, nonché all'organizzazione e allo svolgimento delle attività istituzionali.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, determinare gli indirizzi operativi dell'Associazione in coerenza con le finalità statutarie e compiere tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e nomina, tra i suoi componenti, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, determinandone le relative funzioni.

Articolo 9 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella prima riunione successiva alla nomina. Il suo mandato dura tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio ed esercita i poteri di firma sociale. Egli agisce e risponde in giudizio per conto dell'Associazione, nei limiti delle deliberazioni degli organi sociali e della normativa vigente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, assicurando il corretto funzionamento degli organi associativi e il rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione generale dell'Associazione, coordinando l'attività degli altri componenti degli organi sociali.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile; in mancanza di ratifica, egli risponde personalmente degli effetti derivanti dagli atti adottati.

Il Presidente è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e nell'interesse dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 10 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica quanto il Consiglio stesso, salvo revoca o dimissioni.

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e cura, sotto la vigilanza del Consiglio Direttivo, la tenuta delle scritture contabili e della documentazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e della normativa vigente.

Egli provvede alla gestione delle entrate e delle uscite dell'Associazione, alla corretta registrazione dei movimenti contabili e alla conservazione della documentazione giustificativa. Predispose, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, assicurando la veridicità e la trasparenza dei dati contabili.

Il Tesoriere può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo ad operare sui conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso, anche con firma disgiunta o congiunta rispetto al Presidente.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Tesoriere è tenuto ad operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto delle deliberazioni degli organi sociali e delle finalità dell'Associazione.

Egli risponde nei confronti dell'Associazione per eventuali danni derivanti da inosservanza dei propri doveri o da gestione non conforme alla normativa vigente e alle disposizioni statutarie.

Articolo 11 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e dura in carica quanto il Consiglio stesso, salvo revoca o dimissioni.

Il Segretario è responsabile della gestione documentale e amministrativa dell'Associazione e cura la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, provvedendo alla loro trascrizione nei rispettivi libri sociali e alla loro conservazione.

Egli cura la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati, assicurando la corretta registrazione delle ammissioni, delle cessazioni e delle eventuali variazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il Segretario assiste il Presidente nell'organizzazione delle attività associative e nelle operazioni di convocazione degli organi sociali, verificando la regolarità formale delle comunicazioni e la corretta conservazione della documentazione relativa.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Segretario è tenuto ad operare con diligenza, correttezza e riservatezza, garantendo l'integrità e la disponibilità degli atti dell'Associazione.

Il Segretario risponde nei confronti dell'Associazione per eventuali danni derivanti da inosservanza dei propri doveri o da irregolarità nella tenuta della documentazione sociale.

Articolo 12 – Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

La nomina dell'Organo di controllo, anche in forma monocratica, è obbligatoria qualora siano superati per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti:

- un totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a euro 150.000;
- ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 300.000;
- numero medio di lavoratori dipendenti occupati durante l'esercizio superiore a 7 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed ha diritto di accesso a tutta la documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dello svolgimento del proprio incarico.

Esso redige apposita relazione sul bilancio di esercizio, da presentare all'Assemblea degli associati, e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 13 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili, nonché da ogni altra risorsa acquisita a qualsiasi titolo.

Le entrate sono costituite da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, nonché da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività consentite dalla legge.

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 14 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è composto, a seconda dei casi previsti dalla legge, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione.

Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000 annui, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, secondo il modello previsto dalla normativa vigente.

Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione provvede altresì alla redazione del bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e al deposito degli atti presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

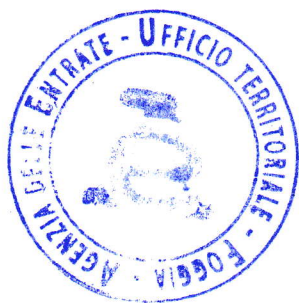
Articolo 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le maggioranze previste dalla legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nonché la normativa vigente in materia di Terzo Settore.



Associazione
"QUELLI DEL LIBRO BIANCO"
Il Presidente e Rappresentante Legale
Prof. RICCARDO RICCIARDI

[Handwritten signature of Riccardo Ricciardi]

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

È allegato all'atto privato registrato
il 17-06-26 al N. 354 Serie 3°

Per il Dirigente Titolare
L'ADDETTO AL FRONT OFFICE
Michele BERARDI

*Io delego al Direttore Provinciale Michele GRAMMAROTA